Verbale di prima udienza n. cronol. 9462/2023 del 12/07/2023
RG n. 599/2023
Accoglimento totale n. cronol. 9463/2023 del 12/07/2023
Repert. n. 4561/2023 del 13/07/2023

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Immigrazione

----- ----- ----- -----

N. 599/2023 R.G.

VERBALE DI CAUSA

Successivamente oggi 12.07.2023, alle ore 10.00, da remoto mediante collegamento audiovisivo su piattaforma Microsoft Teams, innanzi al giudice dott. Fulvio Tancredi, sono comparsi:

per parte ricorrente, l'avv. Andrea Totò del Foro di Milano;

per parte resistente, nessuno.

Non compare il PM.

Il giudice prende atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti di identità esibiti alla videocamera.

Come da espressa dichiarazione delle parti il giudice prende atto del fatto che non sono in atto, nè da parte dei difensori nè da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e, con riferimento alle parti collegate da luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti soggetti non legittimati.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. Totò discute il ricorso e si riporta allo stesso ed a tutti gli atti difensivi depositati, con la documentazione prodotta, ed insiste per l'accoglimento delle

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0dd0d8f0cf1

conclusioni nel ricorso stesso formulate, con spese di giudizio.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contradditorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice, all'esito dell'udienza di discussione del ricorso provvede come da ordinanza ex art. 702 *ter* cpc che segue, di cui rilascia integrale lettura in udienza e che contestualmente provvede a depositare per via telematica in cancelleria.

Verbale chiuso ad ore 10.30.

Il giudice

Fulvio Tancredi

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0d0d8f0cf1

Verbale di prima udienza n. cronol. 9462/2023 del 12/07/2023
RG n. 599/2023
Accoglimento totale n. cronol. 9463/2023 del 12/07/2023
Repert. n. 4561/2023 del 13/07/2023

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Immigrazione

---- ---- ---- ----

nel procedimento iscritto al n. R.G. **599 /2023** RG

promosso da

[redacted]

con l'avv. Andrea Totò, l'avv. Silvia Clemenzi e l'avv. Silvia Tritto, come da procura in atti

contro

Ministero dell'Interno,

con l'Avvocatura di Stato

con l'intervento del

Pubblico Ministero

In punto: diritto di cittadinanza

---- ---- ---- ----

Il Giudice Fulvio Tancredi,

all'udienza del 12.07.2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

EX ART. 702 TER C.P.C.

Con ricorso ex art. 702 bis cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti diretti di [redacted] cittadino italiano nato a Lentiai di Borgo Valbelluna (BL) il 11.07.1870 (doc.4), emigrato in Brasile ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc.5).

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0d0d8f0cf1

In ordine alla linea di discendenza i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto che:

i ricorrenti discendono da [redacted] (avo materno) nata il 03.03.1919 nel distretto di Jaraguà, Stato di Santa Catarina (Brasile) (doc.1), figlia di [redacted] nato il 16.09.1894 nel distretto di Jaraguà, Stato di Santa Catarina (Brasile) (doc.2) e di Balmira Sarti (doc.3) e nipote dell'avo italiano [redacted], nato il 11.07.1870 a Lentiai di BorgoValbelluna (BL) Italia (doc.4), che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana (doc.5) e di [redacted] italiana anche lei, con la quale si è unito in matrimonio il 07.11.1889, nel Comune di Blumenau, Stato di Santa Catarina (Brasile). Il nome [redacted] in portoghese è [redacted];

[redacted] si è unita in matrimonio il 14.05.1938 nel distretto di Sao Casemiro do Toboao, Municipio di Curitiba, Stato del Paranà, (Brasile) con [redacted] (doc.7). In virtù del matrimonio con [redacted], [redacted] aggiungeva al suo cognome, il cognome del marito [redacted];

dalla predetta unione coniugale, è nato il 26.03.1952, nella città di Curitiba, Stato del Paranà, (Brasile) il ricorrente [redacted] (doc.8);

[redacted] si è unito in matrimonio il 23.02.1974, in Curitiba, Stato del Paranà (Brasile) con [redacted] (doc.9);

dall'unione matrimoniale tra [redacted] e [redacted] nasceva il 15.08.1974, a Curitiba, Stato del Paranà (Brasile) il ricorrente [redacted] (doc.10);

in data 31.03.2012 Adriano Machado si univa in matrimonio con [redacted], la quale aggiungeva al suo, il cognome [redacted] (doc.11).

Il tutto come rappresentato dall'albero genealogico depositato dai ricorrenti, da intendersi qui interamente richiamato e riprodotto.

Firmato Da: FULVIO TANCREDI E[redacted]RUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0d0d8f0cf1

Il Ministero resistente si è costituito in giudizio non contestando nel merito la domanda.

Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che "*all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»*".

Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che "*Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.

Nel caso di specie l'avo [redacted] era nato in provincia di Belluno, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.

L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.

Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0dd8f0cf1

con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in Italia fino al richiedente.

Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.

Risulta, inoltre, che [redacted] non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa *iure sanguinis* al figlio/a, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.

Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 "*nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero*" e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata "*nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*", ritenendo che la citata legge generasse una

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0dd8f0cf1

gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca.

Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, veniva superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza n. 4466 del 25.02.2009, la quale ha affermato che "*per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio*".

Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declatoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto "status" permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0d0d8f0cf1

rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).

Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello *status civitatis*, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle "situazioni esaurite", come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accettamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acequistata perché nati anteriormente al 01.01.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.

E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0d0d8f0cf1

Dal 01.01.1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.

rtanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltrettutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.

Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).

Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva*" (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).

La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0dd8f0cf1

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti [redacted], nato il 15.08.1974 a Curitiba, Paranà – Brasile, e [redacted], nato il 26.03.1952, a Curitiba, Paranà – Brasile, sono cittadini italiani *iure sanguinis* per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Giovanni Menel;

2. ordina al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Venezia, 12.07.2023.

Il giudice

dott. Fulvio Tancredi

Firmato Da: FULVIO TANCREDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 622baf0dd0d8f0cf1